**Dipendenti privati**

Se gli atti professionali sono stati compiuti nell'ambito di un rapporto di lavoro privato e per il datore di lavoro, sorge l’obbligo iscrittivo alla Cassa, in quanto ai fini dell’iscrizione obbligatoria è rilevante l’esercizio della professione e il dipendente privato ha gli stessi identici obblighi del libero professionista.

**Dipendenti pubblici**

Qualora gli atti professionali  siano stati compiuti nell’ambito di un rapporto di dipendenza pubblica e su beni della Pubblica Amministrazione, deve essere rilasciata una attestazione a firma del Dirigente che dichiari che l’attività è stata effettuata per l’Ente.

L’attestazione dovrà riportare i dettagli dell’inquadramento contrattuale, i dati dell’Ente e l’indicazione degli atti compiuti per il datore di lavoro.

Si precisa fin da ora che non può essere considerata causa di esclusione dell’iscrizione la circostanza che gli atti professionali:

* siano compiuti a titolo gratuito;
* siano compiuti a titolo personale;
* siano compiuti in favore di familiare, parenti e amici;
* siano compiuti in numero esiguo;
* siano compiuti in nome e per conto del datore di lavoro nell’ambito di un rapporto di dipendenza privato;